



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 Í Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese
Programma di intervento 3 Í Competitività delle imprese**

PIANO SULCIS

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

D.G. R. n. 48/27 del 06.09.2016

Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico Sulcitano
(DT. n. 11040/1121 del 29.12.2016 . Allegato n. 2)

| | |
|---|-------------------|
| Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) | T1 Servizi |
|---|-------------------|



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA DI
CARBONIA IGLESIAS

I COMUNI
DEL
SULCIS
IGLESIENTE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

Scheda intervento

| | |
|---|---|
| Oggetto e finalità | Promozione del sistema turistico del Sulcis attraverso interventi a favore delle aggregazioni di imprese. |
| Direttiva di attuazione | D.G.R. n. 48/27 DEL 6.9.2016 |
| Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) | T1 Servizi |
| Soggetti beneficiari | Imprese micro, piccole e medie (MPMI) esistenti in forma aggregata che rispettano i parametri previsti dalla base giuridica utilizzata |
| Settori ammissibili | Attività afferenti al sistema turistico inteso come un contesto caratterizzato dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale del Sulcis Iglesiente |
| Priorità | Territoriale e ambito intervento |
| Esclusioni | Settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (artt. 18, 19) e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 1 |
| Limitazioni | Definite agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 del Bando |
| Principali tipologie di spese | Spese ammissibili individuabili |
| Regolamenti comunitari per attuazione | Regolamento (UE) n. 651/2014 (artt. 18, 19) e Regolamento (UE) n. 1407/2013 |
| Dimensione del piano aziendale | Servizi: Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 150.000 |
| Forma aiuto | Sovvenzione, calcolata sulle spese ammissibili del piano |
| Intensità aiuto | 50% in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 75% in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 |
| Selezione dei progetti | Procedura valutativa |
| Procedura istruttoria | Sportello |
| Durata | Fino al 15 maggio 2017 |
| Fonti di copertura della spesa | Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali |
| Risorse | Euro 1.125.000 |

Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Finalità e oggetto | 4 |
| Art. 2 - Riferimenti normativi | 4 |
| Art. 3 - Risorse finanziarie..... | 4 |
| Art. 4 - Definizioni | 5 |
| Art. 5 - Piano | 7 |
| Art. 6 - Massimali ed intensità dell'aiuto | 7 |
| Art. 7 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità..... | 8 |
| Art. 8 - Settori ammessi | 9 |
| Art. 9 - Condizioni di ammissibilità del Piano | 10 |
| Art. 10 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso | 11 |
| Art. 11 - Procedura di valutazione | 12 |
| Art. 12 - Concessione degli aiuti | 13 |
| Art. 13 - Attuazione dell'iniziativa | 13 |
| Art. 14 - Modalità di erogazione e rendicontazione..... | 13 |
| Art. 15 - Controlli e monitoraggio | 14 |
| Art. 16 - Obblighi delle imprese beneficiarie | 14 |
| Art. 17 - Revoche e rinunce | 14 |
| Art. 18 - Cumulo | 15 |
| Art. 19 - Procedimento amministrativo e privacy..... | 15 |
| Art. 20 - Disposizioni finali | 16 |
| Allegato 1 - Criteri di valutazione delle domande di accesso..... | 17 |
| Allegato 2 . Elenco documenti per la presentazione della domanda..... | 18 |

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Le presenti disposizioni intendono promuovere il sistema turistico del Sulcis attraverso interventi a favore delle aggregazioni di imprese. Oggetto degli interventi sono i piani definiti al successivo art. 5.

Il Bando costituisce una delle procedure di attuazione, ai sensi della D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015, del Piano straordinario per il Sulcis.

Il Piano straordinario per il Sulcis definisce una strategia di sviluppo aggregante per il territorio, che mette a sistema diversi strumenti della programmazione regionale all'interno di una visione unitaria e integrata orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale dell'area e ad individuare ambiti di eccellenza sui quali costruire nuove prospettive di sviluppo e occupazione dell'intera area del Sulcis Iglesiente.

Il Piano di sviluppo per il Sulcis è costituito da una pluralità di interventi, individuati nel Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012. Con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 (GU n.138 del 17.06.2015) sono stati destinati 32,7 milioni di euro per interventi di sostegno alle imprese (incentivi) individuando le aree prioritarie definite a seguito della procedura Call for ideas:

- PMI industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie);
- Turismo;
- Agroindustria (vitivinicolo, ittico, erbe officinali).

Per la realizzazione dei suddetti interventi, la dotazione complessiva è stata versata nel Fondo Competitività¹, con la creazione di una linea di finanziamento dedicata².

2. Il Bando sostiene i piani presentati da aggregazioni di MPMI esistenti, così come definite all'art. 8, che possono avvalersi del supporto di Invitalia ai sensi della DGR [n. 18/7 del 5 aprile 2016](#).

3. Il Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., è disponibile agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento
- www.sardegnaprogrammazione.it

4. Del Bando è data diffusione sui mezzi di comunicazione di massa secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il Bando è attuato sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'articolo 2 delle Direttive di attuazione approvate definitivamente con la D.G.R. n. 48/27 del 06.09.2016, disponibili all'indirizzo Internet

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160907163250.pdf

2. Le informazioni sul Piano straordinario per il Sulcis sono disponibili sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sezione Speciali, Piano Sulcis all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/>

Gli atti di riferimento sono:

[Delibera del 28 ottobre 2015, n. 52/36 \[file .pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.31 del 20 febbraio 2015 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n.29/13 del 22 luglio 2014 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n.3/9 del 31 gennaio 2014 \[file.pdf\]](#)

[Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012 - Piano Sulcis \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 - errata corrige \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/7 del 5 aprile 2016 \[file .pdf\]](#)

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. La dotazione complessiva del bando è di euro 1.125.000.

¹ D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 con cui è stato costituito lo Strumento Finanziario, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su cui confluiscono anche risorse della Programmazione Unitaria 2014/20

² D.G.R. n. 52/36 del 28/10/15 - Piano Sulcis. Modalità operative per l'attuazione degli interventi incentivati e ricerca di cui alla Deliberazione CIPE n. 31/2015.

2. Nell'avviso sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande. Il Responsabile del Procedimento qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche pubblicazioni sul sito Internet istituzionale della Regione Sardegna.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La struttura competente comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili previa sospensione, anche automatica della presentazione delle domande. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero piano. È fatta salva la facoltà per il soggetto beneficiario di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>

nonché le seguenti:

- per «**MPMI**» si intende micro, piccola e media impresa
- per «**avvio lavori**» si intende la data della stipula di almeno una fornitura di beni e/o servizi previsti nel Piano approvato
- per «**sede operativa**» si intende località locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il piano ubicata stabilmente in uno dei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias
- per «**chiusura lavori**» si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa riferito al piano
- per «**impresa**» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica per la quale è presentata domanda;
- per «**impresa esistente**» si intende un'impresa costituita
- per «**sistema turistico**» si intende un contesto turistico omogeneo o integrato, caratterizzato dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale
- per «**attività turistica**» si intende qualsiasi attività in grado di incrementare l'offerta turistica, migliorando effettivamente l'attrattività del territorio con la fornitura di servizi rivolti alla domanda interna e ai nuovi mercati per aumentare l'incoming turistico. Rientrano nella definizione di attività turistica le imprese che operano nei codici Ateco 2007 delle classi:
 - 55 servizi di alloggio;
 - 56 attività di servizi di ristorazione;
 - 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
 - 90 attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
 - 91 attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
 - 93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- per «**agroindustria**» si intendono le imprese che operano nei codici Ateco 2007 delle classi:
 - 10 industrie alimentari;
 - 11 industria delle bevande;

- per «**impresa in difficoltà**» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di una grande impresa, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0
- per «**soggetto proponente**» si intende l'aggregazione di imprese che presenta domanda a valere sul presente bando, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7
- per «**soggetto beneficiario**» si intendono le imprese dell'aggregazione che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 11, sono ammesse beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando o l'aggregazione beneficiaria con personalità giuridica
- per «**aggregazione**» si intende un gruppo di imprese che rispetta le seguenti caratteristiche:
 - è costituita in forma di:
 - Associazioni temporanee di impresa (ATI);
 - Contratti di rete ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
 - Consorzi e Società consortili³
 - è composta da almeno 3 imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, non necessariamente appartenenti allo stesso settore di attività;
 - la maggioranza assoluta delle imprese deve possedere i requisiti previsti dall'art. 7;
 - possono far parte dell'aggregazione anche imprese non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 (soggetti non ammissibili) non beneficiando in alcun modo dell'aiuto e le spese da loro sostenute non sono ritenute ammissibili;
 - i soggetti non ammissibili non ricoprono il ruolo capofila dell'aggregazione.
- per «**piano**» si intende l'oggetto dell'intervento proposto, descritto in uno specifico documento predisposto utilizzando un apposito format, presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione delle singole imprese e dell'aggregazione di imprese, i target di clientela cui è rivolto il piano (definiti attraverso l'analisi dell'offerta e della domanda), gli obiettivi specifici, le azioni e le tappe essenziali. Il piano deve essere organico e funzionale e può essere articolato in una o più azioni

³ Il Consorzio di Imprese è un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività delle imprese stesse. La Società consortile è una società - qualunque tipo di società prevista dal codice civile, escluse le società semplici - caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consorziali.

Art. 5 - Piano

1. Oggetto dell'intervento è un Piano, avente per oggetto la promozione del territorio ai fini turistici, realizzato da aggregazioni di MPMI con sede operativa nei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias:

Tabella 1. Elenco comuni

| | | | |
|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| Buggerru | Giba | Nuxis | Santa Anna Arresi |
| Calasetta | Gonnesa | Perdaxius | Santa Antioco |
| Carbonia | Iglesias | Piscinas | Tratalias |
| Carloforte | Masainas | Portoscuso | Villamassargia |
| Domusnovas | Musei | San Giovanni Suergiu | Villaperuccio |
| Fluminimaggiore | Narcao | Santadi | |

2. Il piano è composto da una o più azioni riconducibili ai seguenti obiettivi:

- creare micro-sistemi turistici che integrino l'offerta ricettiva con i servizi e le attività ricreative, culturali e sportive, con azioni mirate di promozione turistica, l'organizzazione di eventi e manifestazioni e con la promozione delle produzioni riconducibili alle tradizioni locali (artigianato tradizionale e agroalimentare);
- predisporre pacchetti integrati di offerta turistica, tematici e stagionalizzanti, che coinvolgano più operatori in un'ottica di filiera, in coerenza con le specifiche vocazioni turistiche del territorio e con l'obiettivo di incrementare l'incoming turistico;
- sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi turistici e tematismi per la bassa stagione assecondando nuovi mercati e trend di domanda, anche attraverso il rafforzamento della complementarità tra comparti economici;
- migliorare la qualità e l'efficacia nell'erogazione dei servizi turistici, nonché nell'attività di circolazione e distribuzione delle informazioni e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie del turismo digitale;
- potenziare le capacità e la qualità del capitale umano operante, con particolare riferimento alle competenze in ambito linguistico e relazionale;
- favorire il grado di innovazione e digitalizzazione dei servizi al fine di cogliere le possibilità offerte dal web 2.0 e 3.0;
- implementare e gestire sistemi di prenotazione e commercializzazione online per incrementare la capacità di veicolare nei mercati di riferimento i pacchetti integrati di offerta turistica, tematici e stagionalizzanti;
- valorizzare e commercializzare i prodotti di eccellenza del territorio con interventi volti ad accrescerne la visibilità e riconoscibilità nei mercati di riferimento.

2. Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle azioni che lo compongono.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le azioni previste dal piano non devono essere avviate prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

4. Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto di IVA.

5. Il piano deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione e comunque non oltre 24 mesi dalla data di avvio se antecedente agli atti di cui sopra. La data di conclusione del piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso.

Art. 6 - Massimali ed intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per servizi di consulenza (**S**) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti di uno dei due regolamenti comunitari di seguito elencati:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

| Dimensione impresa | Art. 18 |
|-------------------------|---------|
| Micro e piccole imprese | 50% ESL |
| Medie imprese | 50% ESL |

- Regolamento (UE) n. 1407/13 della Commissione del 18 Dicembre 2013 (aiuti di importanza minore %)

minimis), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

| Dimensione impresa | De Minimis |
|-------------------------|------------|
| Micro e piccole imprese | 75% ESL |
| Medie imprese | 75% ESL |

2. Gli aiuti per la partecipazione a una determinata fiera o mostra (**FM**) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti di uno dei due regolamenti comunitari di seguito elencati:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

| Dimensione impresa | Art. 19 |
|-------------------------|---------|
| Micro e piccole imprese | 50% ESL |
| Medie imprese | 50% ESL |

- Regolamento (UE) n. 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 (aiuti di importanza minore %de minimis), fino all'intensità massima dell'aiuto riportata nella tabella sottostante:

| Dimensione impresa | De Minimis |
|-------------------------|------------|
| Micro e piccole imprese | 75% ESL |
| Medie imprese | 75% ESL |

3. Gli aiuti per i costi materiali connessi alla realizzazione delle azioni previste nel piano (**CM**) sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto capitale, calcolato sui costi ammissibili ad agevolazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 (aiuti di importanza minore %de minimis), fino all'intensità del 75%.

Art. 7 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda a valere sulle presenti disposizioni le aggregazioni già costituite o da costituire di Micro, Piccole e Medie (MPMI), così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, esistenti, che intendano realizzare un piano nei territori e per gli obiettivi di cui al precedente art. 5.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese facenti parte dell'aggregazione o l'aggregazione con personalità giuridica devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica oggetto della domanda, essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- e) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);
- g) avere sede operativa ubicata nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 5 al momento del pagamento della prima quota dell'aiuto o erogazione del finanziamento;
- h) non aver avviato le attività relative al piano prima della presentazione della domanda;
- i) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero

per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

- j) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, di aver attivato un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
- k) essere in regola con i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione.

3. L'aggregazione senza personalità giuridica deve obbligatoriamente indicare l'impresa capofila alla quale conferire mandato con rappresentanza anche processuale. L'impresa capofila rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino alla loro estinzione. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi degli artt. 1703 e seguenti, e degli artt. 2699 e 2703 del Codice Civile. L'impresa capofila sarà l'unica referente per le presenti Disposizioni nei confronti dell'Amministrazione regionale.

4. Possono presentare domanda di accesso anche aggregazioni non costituite a condizione che assumano l'impegno a costituirsi in una delle forme previste, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'esito della valutazione tecnico-economica di cui al punto 2 dell'art. 11, pena la decadenza della domanda. Nel caso in cui le aggregazioni intendano variare il proprio assetto rispetto a quello indicato in sede di domanda, l'impresa capofila dovrà presentare una richiesta di variazione, debitamente motivata all'Amministrazione regionale che valuterà l'ammissibilità della richiesta.

5. Ciascuna impresa può aderire ad una sola aggregazione che presenta domanda. Ogni aggregazione può presentare una sola domanda sul presente Bando.

6. Le condizioni di ammissibilità indicate dal presente articolo devono sussistere fino alla data di erogazione dell'aiuto.

7. Il possesso delle condizioni di ammissibilità può essere attestato con dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁴.

Art. 8 - Settori ammessi

1. Sono ammesse le aggregazioni formate da MPMI che operano nei codici Ateco 2007 delle classi:

- 10 industrie alimentari;
- 11 industria delle bevande;
- 55 servizi di alloggio;
- 56 attività di servizi di ristorazione;
- 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
- 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
- 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

Inoltre sono ammesse le imprese artigiane dei Comuni di cui all'art. 5, iscritte all'Albo delle rispettive Camere di commercio, operative nella produzione di manufatti di ceramica, intreccio, lapideo, legno, metalli lavorati (ferro battuto, coltelleria e rame), pellame, tessuti e vetro.

2. Per i settori ammessi di cui al precedente punto 1, classi 10 e 11, valgono le seguenti limitazioni previste dal Regolamento n. 651/2014 e dal Regolamento n. 1407/2013:

- a) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
- b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

⁴ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.»

- c) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- d) agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio: nel caso di aiuti alla formazione (art.31 Reg 651/14) e aiuti de minimis (Regolamento n. 1407/2013);
- g) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione, nel caso di aiuti de minimis (Regolamento n. 1407/2013).

3. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) di cui al punto precedente, opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Art. 9 - Condizioni di ammissibilità del Piano

1. Il piano può comprendere Servizi (S), Partecipazione a fiere (FM) e Costi materiali connessi alla realizzazione delle azioni previste nel piano (CM).

In caso di imprese con più unità produttive sono ammissibili solo i costi completamente riferiti all'unità localizzata in uno dei comuni di cui all'art. 5.

La composizione delle voci del piano non può superare i massimali di seguito indicati:

| Tipologia voci | (% sul totale del valore del piano) |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Servizi (S) | Max 100% |
| Partecipazione a fiere (FM) | Max 100% |
| Costi materiali (CM) | Max 30% |

2. I servizi (S) devono essere attinenti agli obiettivi indicati al precedente art. 5 e possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, individuati tra le tipologie previste nel %Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna⁵ (http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20160803163355.pdf).

3. I servizi di consulenza devono essere erogati da consulenti singoli o società di consulenza in possesso di comprovata esperienza, nelle tematiche oggetto dei servizi, che non abbiano alcuna situazione di incompatibilità⁶ con le imprese facenti parte della aggregazione. Ai fini istruttori, per assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. il proprio curriculum, evidenziando l'esperienza maturata e descrivendo l'attività svolta, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dal soggetto proponente.

È fatto obbligo al fornitore dei servizi realizzare i predetti utilizzando la propria struttura organizzativa, senza esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.

L'eventuale sostituzione del fornitore dei servizi dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione regionale; il

⁵ L'elencazione in esso contenuta non è esaustiva: la concessione di eventuali richieste di servizi non inclusi e relativo costo considerato ammissibile, verranno valutati dall'Amministrazione Regionale, in relazione alle caratteristiche dell'azienda proponente e alle problematiche indicate nella proposta progettuale.

⁶ In particolare, il fornitore non deve aver alcun tipo di partecipazione a livello societario in una delle imprese costituenti l'aggregazione; non deve avere nessun tipo di rapporto di associazione, controllo o collegamento, così come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 e dell'art. 2359 del Codice Civile in una delle imprese costituenti l'aggregazione; non deve avere nessun tipo di rapporto di parentela e/o affinità fino al terzo grado con i titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione o di controllo in una delle imprese costituenti l'aggregazione; non deve rivestire il ruolo di amministratore, socio o dipendente di una delle imprese costituenti l'aggregazione; non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità con il management di una delle imprese costituenti l'aggregazione, ai sensi e in analogia con quanto previsto dall'art. 51 c.p.c.

nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali, di competenza e di indipendenza del fornitore sostituito.

4. Le spese per la **partecipazione a fiere (FM)** che concorrono alla determinazione del valore delle azioni, purché connesse al piano, sono: la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o mostra.

5. Le spese per **costi materiali** strettamente connessi e funzionali alla realizzazione delle azioni previste nel piano (**CM**), non previsti nelle categorie precedenti di cui ai punti 2 e 4, che concorrono alla determinazione del valore delle azioni sono le spese riconducibili alle seguenti categorie:

- a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
- b. affitto e noleggio di beni mobili, esclusi i mezzi di trasporto di ogni genere;
- c. canoni di locazione;
- d. costo del lavoro che non beneficia di alcuna altra agevolazione, anche indiretta o a percezione successiva, relativo al personale dipendente o a collaboratori assimilati, interamente dedicati al progetto ammesso. Il costo del lavoro preso a riferimento è il costo effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione al contratto di lavoro e comprende la retribuzione lorda (prima delle imposte) e i contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori per legge);
- e. spese di trasferta qualora collegate a fiere, mostre o eventi, entro il limite del 5% del valore del piano.

6. Tutte le spese sono da considerarsi IVA esclusa.

Art. 10 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso

1. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico disponibile della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento
- www.sardegnaprogrammazione.it.

Il soggetto proponente, ai fini della presentazione della domanda, può richiedere l'attivazione di un servizio di accompagnamento per la progettazione del piano, reso da Invitalia.

Il soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:

- di una casella di posta elettronica certificata (PEC)⁷, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97⁷;
- di firma elettronica digitale⁸, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o procuratore ove previsto dall'impresa capofila o dell'aggregazione con personalità giuridica, in regola con l'imposta di bollo⁸, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico. È prevista la possibilità per i consulenti di gestire pacchetti di domande, fermo restando che la domanda digitale (file) deve essere sottoscritta dal soggetto proponente.

2. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa capofila o dell'aggregazione con personalità giuridica deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna⁹.

⁷ La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi gov.it

⁸ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo
Data (GG/MM/AAA)
Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

⁹Indirizzo IDM RAS <http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm>. L'IDM serve a garantire l'identità del soggetto che accede al sistema informativo.

L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁰. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

3. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000¹¹.

5. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione, come indicato nell'Allegato 2:

- l'istanza di accesso che contiene le informazioni sul soggetto proponente, i dati dell'impresa e del piano predisposta dal sistema informatico;
- il Piano;
- l'ulteriore documentazione obbligatoria

Sono **condizioni obbligatorie** della domanda, **a pena di irricevibilità**:

- la sottoscrizione digitale;
- l'utilizzo della modulistica prevista, compilata in ogni sua parte;
- la presenza della *documentazione obbligatoria* prevista dal Bando;
- la *trasmissione* nei termini previsti dall'Avviso.

6. Sono escluse dalla partecipazione alle agevolazioni di cui al presente Bando le domande presentate da soggetti proponenti non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall' art. 8, o appartenenti a settori non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, o il cui piano non rispetti le condizioni di cui all'art. 10.

7. Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Bando e nell'Avviso, mancanti della sottoscrizione e relativa documentazione obbligatoria;
- mancanti dell'impegno a rispettare le regole di informazione e pubblicità richieste dalla normativa e dalle procedure di attuazione.

8. Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle risorse disponibili. L'Amministrazione Regionale mediante apposito avviso comunica i termini di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle stesse.

Art. 11 - Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98, ed è effettuata da una commissione di valutazione composta da esperti di Invitalia SpA, dell'Amministrazione regionale e/o delle sue Agenzie.

La valutazione tecnico economica riguarda il piano: in tale fase la commissione può proporre l'esclusione di uno specifico servizio e/o la rideterminazione della spesa quando lo stesso non sia pertinente e/o congruo ai fini della positiva valutazione del piano.

¹⁰Vedi: **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2**: Í Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.+

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica): % Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (*omissis*)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.+

¹¹**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1**: Í Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.+

Le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le domande ammissibili sono istruite in tempo utile perché possano essere rispettati i 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa.

2. L'iter istruttorio si sviluppa nelle fasi di seguito indicate:

| FASE | OGGETTO | SOSPENSIONE TERMINI | ESITO |
|--|--|---|---|
| Verifica di ricevibilità e ammissibilità | Verifica del rispetto dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 10 e di ammissibilità del soggetto e dei settori stabiliti dagli artt. 7 e 8 | | <p>a) Le domande non in possesso dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità sono rigettate. Le domande rigettate sono respinte con specifiche note contenenti puntuali ed esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo</p> <p>b) Le domande in possesso dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità sono avviate alla valutazione tecnico-economica</p> |
| Valutazione tecnico-economica | Valutazione tecnico-economica del piano effettuata secondo i criteri di cui all'Allegato 1 del Bando per l'attribuzione del punteggio e la quantificazione dello stesso, dell'aiuto concedibile, secondo quanto stabilito agli artt. 5, 6 e 9. | È consentita una sola richiesta di chiarimenti/integrazioni che il proponente deve riscontrare entro 10 giorni dalla ricezione. | <p>a) Le domande che hanno conseguito un punteggio inferiore a 45 punti, ovvero che non hanno superato le soglie previste per ogni criterio, sono valutate negativamente. L'esito della valutazione e la motivazione su cui si fonda sono comunicati all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo</p> <p>b) Le domande che hanno conseguito un punteggio pari a 45 punti sono valutate positivamente.</p> |

3. Le **comunicazioni** inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate **esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC)** o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta.

4. L'esito della valutazione ed il relativo punteggio sono comunicati unitamente al piano ammesso con indicazione del valore, l'ammontare dell'aiuto concedibile all'indirizzo indicato dal soggetto proponente. Unitamente all'esito sono trasmessi l'atto di adesione ed obbligo e il Disciplinare per i beneficiari degli aiuti, entrambi da restituire sottoscritti entro 15 gg dalla ricezione della comunicazione dell'esito positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art. 12 - Concessione degli aiuti

1. L'Amministrazione regionale, a seguito della ricezione entro i termini e le modalità previste dal precedente articolo della documentazione di cui all'articolo precedente, previa verifica delle condizioni di ammissibilità attestate in sede di domanda, adotta il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.

Art. 13 - Attuazione dell'iniziativa

1. L'attività economica oggetto del piano, gli obiettivi e i risultati attesi del piano approvato non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale e devono essere realizzati entro i termini massimi previsti dall'art. 5, comma 5.

2. Le variazioni di spesa di importo superiore al 20% dell'ammontare del piano devono essere autorizzate formalmente dall'Amministrazione Regionale, pena la revoca parziale.

Art. 14 - Modalità di erogazione e rendicontazione

1. La richiesta di erogazione delle agevolazioni deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ultimazione del piano e deve essere trasmessa dall'impresa capofila, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'aggregazione con personalità giuridica o di ogni singola impresa facente parte dell'aggregazione beneficiaria e trasmessa dall'impresa capofila.

A seguito dell'accertamento della coerenza e della congruità delle singole spese della rendicontazione e sulla base della relazione finale atta a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel piano, l'aiuto, è rideterminato ed è adottato il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o di revoca totale o parziale dell'aiuto. Il rappresentante legale dell'impresa capofila si impegna ad erogare la quota parte di aiuto spettante alle restanti imprese facenti parte dell'aggregazione entro 30 giorni dalla data di accredito del contributo.

2. L'aggregazione beneficiaria può chiedere, entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, un'anticipazione nella misura del 40% dell'ammontare dei contributi concessi, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria a favore della Regione Autonoma della Sardegna, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Potranno essere considerate "benevole" e accettate solo le garanzie rilasciate da compagnie di assicurazione, iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, o banche o istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, o società finanziarie e i consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia che, nei due anni precedenti, non hanno avuto provvedimenti di sospensione da parte dell'IVASS, o segnalazioni da parte della Banca d'Italia.

3. L'Amministrazione Regionale si riserva di disciplinare con appositi atti le modalità di rendicontazione.

Art. 15 - Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione Regionale anche avvalendosi di soggetti terzi, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione Regionale o soggetti delegati, o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

4. INVITALIA SpA supporta l'Amministrazione regionale nel monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa acquisendo e rendendo disponibili i dati, in collaborazione con i beneficiari, attraverso i sistemi informatici previsti per l'attuazione.

Art. 16 - Obblighi delle imprese beneficiarie

1. Il soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e nell'Atto di adesione sottoscritto. Lo schema di Disciplinare e di Atto di adesione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e sono resi disponibili agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento
- www.sardegnaprogrammazione.it

Art. 17 - Revoche e rinunce

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni previste nel presente Bando e nel provvedimento di concessione, determina la revoca delle agevolazioni da parte dell'Amministrazione Regionale e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.

All'Amministrazione Regionale è riservato il potere di revocare l'agevolazione qualora il soggetto beneficiario disattenda le disposizioni di cui all'art. 14 e 17 o a seguito degli accertamenti di cui agli artt. 15 e 16.

2. Ai sensi dell'articolo 9¹² del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati

¹²Art. 9. (Revoca dei benefici e sanzioni).

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al soggetto beneficiario, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. È facoltà dell'Amministrazione Regionale, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell'utilizzo dell'aiuto concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il piano nei tempi massimi previsti.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del piano approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto concesso, maggiorato degli eventuali interessi.

Art. 18 - Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando sono con costi ammissibili individuabili e possono essere cumulati con:

- altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento utilizzato.

Art. 19 - Procedimento amministrativo

1. All'attuazione del presente Bando provvede l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. Centro Regionale di Programmazione, Gruppo di Lavoro Politiche per le imprese e la competitività.

2. Tutte le informazioni concernenti il presente Bando sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e eventuali chiarimenti possono essere richiesti a INVITALIA - Unità di assistenza tecnica, Sviluppo progetti di impresa nel Sulcis Iglesiente, Palazzo Bellavista Monteponi - 09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 345 8858080 - Indirizzo email: info.sulcisincentivi@invitalia.it e al Responsabile del procedimento dott.ssa Federica Todde, e-mail bandi.pi@regione.sardegna.it.

3. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda;
- il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Federica Todde, componente del Gruppo di Lavoro Politiche per l'impresa e la competitività del Centro Regionale di Programmazione;
- gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. . 5° piano, Cagliari, tel. 070 6067028, e-mail crp.urp@regione.sardegna.it;

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. (omissis)

Art. 20 - Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito del presente Bando sono trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso; i partecipanti al Bando, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su B.U.R.A.S, su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.;
- il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Centro Regionale di Programmazione crp.urp@regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

3. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del piano agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui è soggetto il soggetto beneficiario, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Il presente Bando può subire modifiche nel corso della sua vigenza.

4. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

Allegato 1 - Criteri di valutazione delle domande di accesso

1. Di seguito la tabella che riporta i criteri di valutazione e il punteggio minimo per l'accesso alle agevolazioni.

| Criteri di valutazione | Elementi di valutazione | Attribuzione punteggio | Punteggio min |
|---|---|---|---------------|
| a) Coerenza rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento | a.1) Pertinenza del piano rispetto ai seguenti obiettivi: aumento investimenti privati, incremento valore aggiunto, crescita dell'occupazione | Il piano non è coerente con nessuno degli obiettivi: domanda valutata negativamente Il piano è coerente con almeno uno degli obiettivi: punti 5 | 5 |
| b) Qualità delle metodologie proposte, dei fornitori selezionati, coerenza rispetto agli obiettivi aziendali | b.1) Attinenza delle metodologie operative ai contenuti dei servizi definiti nel Catalogo | Attinenza non adeguata: domanda valutata negativamente Perfetta attinenza: punti 3 | 3 |
| | b.2) Esperienza dei fornitori nelle specifiche attività oggetto dei servizi | Esperienza inferiore a 2 anni: domanda valutata negativamente Esperienza adeguata: punti 3 | 3 |
| | b.3) Coerenza dei servizi con gli obiettivi del piano | Servizi non coerenti con gli obiettivi: domanda valutata negativamente Servizi coerenti con gli obiettivi: punti 4 | 4 |
| c) Capacità di accrescere la competitività del soggetto proponente con innovazioni di prodotto e di processo e di mercato | c.1) Capacità dell'iniziativa di perseguire gli obiettivi stabiliti all'art. 5 | Nessun obiettivo perseguito: domanda valutata negativamente Almeno 1 obiettivo: punti 15 | 15 |
| d) Adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente e capacità di networking con soggetti esterni | d.1) Capacità del soggetto proponente di garantire la presenza o l'attivazione di competenze tecniche funzionali alla realizzazione del piano (soci e dipendenti) ¹³ | Competenze tecniche non adeguate: domanda valutata negativamente Competenze tecniche adeguate: punti 5 | 5 |
| | d.2) Numerosità delle imprese facenti parte dell'aggregazione | 3 imprese: punti 3 4-6 imprese: punti 4 7-10 imprese: punti 5 | 3 |
| e) Sostenibilità economico-finanziaria, patrimoniale del piano in rapporto al soggetto proponente | e.1) Fatturato annuo del soggetto proponente ¹⁴ in riferimento al totale del piano ammesso | Fatturato di importo pari o inferiore al piano ammesso: domanda valutata negativamente Fatturato inferiore al doppio del piano ammesso: punti 2 Fatturato compreso tra il triplo e il doppio del valore del piano ammesso: punti 5 Fatturato superiore a tre volte l'importo complessivo del piano ammesso: punti 10 | 2 |
| f) Rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità) | f.1) Capacità del piano di contribuire e/o influire sulle seguenti politiche orizzontali: i) presenza di elementi o azioni volte ad implementare il <i>mainstreaming</i> di genere e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa; ii) qualificazione ambientale dell'impresa e/o dei prodotti | Piano non coerente con alcuna politica orizzontale: domanda valutata negativamente Piano coerente con almeno una politica orizzontale: punti 5 | 5 |
| Punteggio totale | | | 45 |

¹³ La valutazione riguarda le singole imprese facenti parte dell'aggregazione con riferimento alla relativa quota di piano.

¹⁴ Si intende la somma dei fatturati delle imprese ammissibili facenti parte dell'aggregazione.

Allegato 2 È Elenco documenti per la presentazione della domanda

1. Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante della capofila e delle imprese facenti parte dell'aggregazione
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (per le persone giuridiche)
3. Schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario delle imprese facenti parte dell'aggregazione, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle della Richiedente
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale di ciascuna impresa relativa ai dati per il calcolo della dimensione impresa (*nel caso di imprese appartenenti a un gruppo anche delle associate e/o collegate*)
5. Dichiarazione antiriciclaggio
6. Dichiarazione de minimis delle imprese facenti parte dell'aggregazione
7. Curriculum vitae di tutti i soggetti coinvolti operativamente in ognuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione (*soci e dipendenti . utile ai fini della valutazione del criterio di sulle competenze tecniche*)
8. Documentazione per la valutazione tecnico-economica:

| Aspetti oggetto di valutazione | Documentazione specifica da produrre |
|---|--|
| Servizi | |
| Servizi | - Piani di lavoro dei singoli servizi, previsti nel piano, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema fornito - Curriculum Vitae del/i consulente/i impiegato/i per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il CV deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio, con riferimento alla tipologia delle attività prestate. |
| Partecipazione a fiere/mostre | |
| Locazione | |
| Installazione | |
| Gestione | - Preventivi o documentazione equivalente |
| Costi materiali | |
| a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti | |
| b) affitto e noleggio di beni mobili, esclusi i mezzi di trasporto di ogni genere | |
| c) canoni di locazione | |
| d) costo del lavoro | |
| e) spese di trasferta qualora collegate a fiere, mostre o eventi, entro il limite del 5% del valore del piano | - Preventivi o documentazione equivalente |